

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5381 del 21/11/2019
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) - LOCALITA' CASE CARTINAZZI - (PRATICA N. 4718 - 7029 CODICE PROCEDIMENTO REPPA3656). TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5551 del 21/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 20447/2019

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI** IN COMUNE DI **MONTECCHIO EMILIA (RE) - LOCALITA' CASE CARTINAZZI** - (PRATICA N. **4718 - 7029** CODICE PROCEDIMENTO **REPPA3656**).

TITOLARE: **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica:

DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

#### **PREMESSO che:**

- con Determinazione n. 13393 in data 18/10/2007 della Regione Emilia-Romagna è stata assentita alla ditta Cooperativa Muratori Reggiolo la concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi, ubicati su terreno catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio 6 mappale 56 **Pozzo 1** (Pratica 4718) e foglio 8 mappale 44 **Pozzo 2** (Pratica 7209) da destinare agli usi industriali (produzione di inerti e calcestruzzo) con una portata massima di l/s 34 per un volume complessivo di m<sup>3</sup>/anno 22.041, con scadenza 31 dicembre 2015;
- con Determinazione n. 2462 in data 18/03/2013 della Regione Emilia-Romagna è stata riconosciuta alla ditta CMR INDUSTRIALE S.p.A. la titolarità della concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Montecchio Emilia (RE) località Case Cartinazzi da destinarsi ad uso industriale, già assentita con Determinazione n. 13393 in data 18/10/2007 della Regione Emilia-Romagna alla ditta Cooperativa Muratori Reggiolo;
- con la stessa Determinazione è stato dato atto che, nei precedenti provvedimenti di concessione, relativamente ai dati catastali del **Pozzo 1** (Pratica 4718) è stato erroneamente indicato il foglio 6 anziché il foglio 8 e che il mappale 56 del foglio 8 del Comune di Montecchio Emilia risulta essere stato soppresso originando i mappali 156-157-158, pertanto il pozzo risulta ubicato sul mappale 158 del foglio 8;
- con Determinazione n. 6774 in data 01/06/2015 della Regione Emilia-Romagna è stata riconosciuta alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. la titolarità della concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Montecchio Emilia (RE) località Case Cartinazzi da destinarsi ad uso industriale, già assentita con Determinazione n. 2462 in data 18/03/2013 della Regione Emilia-Romagna alla ditta CMR INDUSTRIALE S.p.A. confermando la scadenza del 31 dicembre 2015;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'istanza in data 11/11/2015 presentata dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F./Partita IVA 0250380354 tendente ad ottenere il rinnovo della suddetta concessione;
- della successiva istanza in data 08/05/2019 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere la variante alla concessione.

**DATO ATTO:**

- che la domanda di rinnovo è stata presentata in data anteriore alla scadenza della concessione originaria ed è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti nella modifica delle opere di presa mediante inserimento nel Pozzo N. 2 (Prat. 7029) di una nuova pompa con portata di l/s 2,00 e nell'aumento della portata massima complessiva derivabile dai due pozzi da l/s 34,00 a l/s 50,00 nonché nel conseguente aumento della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai due pozzi da m<sup>3</sup> 22.041 a m<sup>3</sup> 393.500, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;
- che dalle visure catastali si evince che la particella 44 del foglio 8 del Comune di Montecchio Emilia risulta essere stata variata originando alcune particelle, in conseguenza di ciò il Pozzo 2 (Pratica 7209) risulta ubicato sulla particella 143 del foglio 8.
- che ambedue i pozzi risultano ubicati su terreno di proprietà demaniale, regolarmente in disponibilità del richiedente a seguito di concessione rilasciata con Determinazione n. 8315 in data 11/07/2013 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con scadenza 30 giugno 2019 e successiva richiesta di rinnovo inoltrata entro il termine di scadenza, attualmente in itinere.

**ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:**

- prelievo da acque sotterranee
- portata massima **50 l/s**;
- volume annuo massimo **393.500 m<sup>3</sup>/anno**;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- i **Corpi Idrici** interessati sono identificati con i seguenti Codici identificativi:
  - **POZZO 1:** 0090ER-DQ1-CL Conoidi Alluvionali Appenniniche – Conoide Enza – acquifero libero;
  - **POZZO 2:** 2370ER-DQ2-CCI Conoidi Alluvionali Appenniniche – Conoide Enza – confinato inferiore - acquifero confinato inferiore.;
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

**DATO ATTO che**, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa

superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

#### **ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:**

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2019/142698 in data 17/09/2019, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, ai sensi dell'art. 85 comma 5 - lett. b5) e lett. d2 delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in tali zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde e di comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione";
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto al protocollo con n. PG/2019/119448 in data 30/07/2019, che ha espresso parere favorevole alla richiesta.

#### **VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 265 in data 07/08/2019 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo con variante non sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

#### **CONSIDERATO:**

- che, in conseguenza dell'intervenuta variante, **a decorrere dall'annualità 2019**, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e igienico ed assimilati - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
  - Uso industriale: Pozzo 1 (Prat. 4718) l/s 32,00, Pozzo 2 pompa 1 (Prat. 7029) l/s 16,00 per complessivi l/s 48,00 e m<sup>3</sup>/anno 388.000,
  - Uso igienico ed assimilati: Pozzo 2 pompa 2 (Prat. 7029) l/s 2,00 per complessivi m<sup>3</sup>/anno 5.500;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. c) (industriale) e lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:
  - per l'uso "industriale" (m<sup>3</sup> 388.000) al minimo previsto per consumi superiori a 3.000 m<sup>3</sup>/anno;
  - per l'uso "igienico ed assimilati" (l/s 2,0) al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001, l'importo del deposito cauzionale originariamente costituito deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di **€ 1.983,00**;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di € 299,20 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che conseguentemente risulterà pari ad € 2.282,20,

nonché dell'importo di € **2.144,93** quale canone per l'annualità 2019 così distinto: € 2.117,48 per l'uso industriale e € 27,45 quale **canone frazionato** per l'annualità **2019** relativo alla destinazione d'uso igienico ed assimilato, inoltre dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2016 al 2018 come specificato nel disciplinare;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2019) risulta regolarmente corrisposto;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, per l'importo di € **2.282,20**, corrispondente all'annualità corrente, risulta regolarmente costituito;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RITENUTO** che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** C.F./P.IVA 0250380354 con sede in Reggio Emilia il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Montecchio Emilia (RE) località Case Cartinazzi da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi, ubicati su terreni di proprietà demaniale, regolarmente in disponibilità del richiedente, catastalmente identificati al N.C.T. del Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio 8 mappale 158 **Pozzo 1** (Pratica 4718) e foglio 8 mappale 143 **Pozzo 2** (Pratica 7209), da destinare all'uso **industriale e igienico ed assimilati**, già assentita alla stessa ditta con Determinazione n. 6774 del 01/06/2015 e scadenza il 31/12/2015;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima complessiva di l/s 50 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> 393.500 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2016**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in € **2.282,20** per l'anno 2019;
- f) di stabilire che per l'annualità in corso (**2019**) l'importo del canone dovuto è pari a € **2.144,93**, come meglio esplicitato in premessa, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- g) di fissare in € **2.282,20** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- h) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2016 al 2018 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;

- i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
  - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
  - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA

*Dott.ssa Valentina Beltrame*  
(originale firmato digitalmente)

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso industriale e igienico ed assimilati in territorio del Comune di **Montecchio Emilia (RE)** località **Case Cartinazzi** richiesta dalla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.**

### **Articolo 1**

#### **Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Case Cartinazzi del Comune di Montecchio Emilia (RE) su terreno di proprietà del demanio, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
  - **Pozzo 1** (Prat. 4718): profondità di m 130 con tubazioni di rivestimento del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 45 avente una portata di esercizio di l/s 32; – ubicazione: foglio 8 mappale 158 coordinate UTM-RER: X = 614.945 Y = 952.855;
  - **Pozzo 2** (Prat. 7029): profondità di m 136 con tubazioni di rivestimento del diametro interno di mm 50 - 125, equipaggiato con **n° 2 elettropompe** sommerse:
    - **pompa 1** della potenza di 26 kW e portata di esercizio di 16,00 l/s;
    - **pompa 2** della potenza di 3 kW e portata di esercizio di 2,00 l/s;- ubicazione: foglio 8 mappale 143 coordinate UTM-RER: X = 614.997 Y = 953.144;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti l'attività industriale, nonché per l'uso igienico ed assimilati a servizio dell'intero complesso aziendale adibito alla produzione di inerti e calcestruzzo con un consumo annuo di m<sup>3</sup> 393.500.

**Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.**

### **Articolo 2**

#### **Modalità di prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 50,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m<sup>3</sup> 393.500**

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

### **Articolo 3**

#### **Durata della concessione**



**3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **Articolo 4** **Rinnovo della concessione**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

#### **Articolo 5** **Canone della concessione**

**5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

**5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**5.3** L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 6.229,51** come di seguito specificato:

- annualità 2016 = € 2.069,60; - annualità 2017 = € 2.071,67; - annualità 2018 = € 2.088,24.

**5.4** L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'annualità **2019** consiste in **€ 2.144,93** così distinto: € 2.117,48 per l'uso industriale e € 27,45 quale **canone frazionato** relativo alla destinazione d'uso igienico ed assimilato, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del ritiro del presente atto di concessione;

**5.5** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

**5.6** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.7** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**5.8** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **Articolo 6**

## Deposito Cauzionale

**6.1** L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione, è di € **299,20**, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad € 2.282,20, corrispondente al canone dell'annualità corrente, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e del disposto di cui al comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001.

**6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## Articolo 7

### Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

**7.1 Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all'installazione, sulla pompa 2 del Pozzo 2 (Prat. 7029), di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantire il buon funzionamento degli strumenti di misurazione installati in ambedue i pozzi e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati della misurazione complessiva effettuata alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: [aooore@cert.arpa.emr.it](mailto:aooore@cert.arpa.emr.it) ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Il mancato rispetto è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

**7.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

**7.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

**Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio dei pozzi.**

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**7.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

## **Articolo 8** **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

## **Articolo 9** **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

---

Firmato per accettazione il concessionario

*(Emiliana Conglomerati S.p.A.)*

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**